

# PUBBLICO IMPIEGO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Avv. ISETTA BARSANTI MAUCERI  
STUDIO LEGALE MAUCERI  
Via Lamarmora n. 26  
Tel. 055/577840 - Fax 588820  
5 0 1 2 1 F I R E N Z E

## RICORSO

**BONESCHI ALESSANDRO, ANGELO, DOMENICO**, nato a Milano il 30.05.1968 e residente in Seregno (Milano), Via Giacomo Leopardi, 11, C.F.: BNSLSN68E30F205Q, rappresentato e difeso dall'Avv. Isetta Barsanti Mauceri (CF: BRS STT 66 S53 D612 T email: isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliata presso la Dott.ssa Francesca Buccellato (cf: BCCFNC82P66H501V) con studio in Roma, in Via Cosseria n. 2 (Studio legale associato Aiello, Americo, Pastore) come da mandato a margine del presente atto, propone ricorso

### contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (da ora MIUR) (C.F.: 80185250588)** nella persona del Ministro pro-tempore in carica;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (C.F.: 80099830152)** nella persona del Direttore Generale, pro-tempore in carica;

### per l'annullamento previa sospensione

- della graduatoria ad esaurimento definitiva, relativa all'insegnamento nelle scuole secondarie di I grado per l'insegnamento di Discipline Economiche Aziendali (A017), adottata dall'Ufficio XIII dell'Ambito territoriale di Milano presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, in data 12.08.2014, nella parte in cui non è incluso il nominativo del ricorrente;

### nonché, per quanto occorrer possa

del DM 235/14 del 09.04.2014, avente ad oggetto l'integrazione ed aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2014/17, nella parte in cui all'art. 1, comma 1 stabilisce che può chiedere la permanenza e/o l'aggiornamento del

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio in primo e secondo grado ed in fase esecutiva l'Avv.to Isetta Barsanti Mauceri conferendole tutte le facoltà di legge ivi compresa quella di firmare il ricorso, presentare istanze, memorie, motivi aggiunti, conciliare e transigere, rinunciare agli atti.

Eleggo domicilio presso lo studio della Dott.ssa Francesca Buccellato (Studio Legale Associato Aiello, Americo, Pastore) in Roma, Via Cosseria n. 2.

Dichiaro altresì di essere stato informato in conformità al disposto del D.L.vo n. 196/2003 (Codice Privacy) e successive modifiche e integrazioni ed autorizzo pertanto il trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'espletamento del presente mandato.

Roma, 20 Ottobre 2014  
F.to:



Per autentica  
F.to Avv. Isetta Barsanti  
Mauceri



punteggio "Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II e III, e aggiuntiva (di seguito per semplicità denominata IV) delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia" non consentendo il reinserimento dei docenti depennati

**nonché**

di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi al DM 235/14 nella parte in cui non consentivano la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento a chi non avesse prodotto aggiornamento della propria posizione in graduatoria

**per declaratoria**

del diritto del ricorrente alla collocazione nella graduatoria ad esaurimento definitiva per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia pubblicata in data 12.08.2014

**con condanna**

dell'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni, patiti e patendi

**FATTO**

1. Il ricorrente, in forza dell'OM 1/2011 ha conseguito l'abilitazione per l'insegnamento di Discipline Economiche ed Aziendali (cl. A017) nelle scuole secondarie di II grado della provincia di Milano.

Successivamente il ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella graduatoria ad esaurimento per l'insegnamento nella classe di concorso de qua.

A seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti il ricorrente è stato collocato in detta graduatoria ed in forza di detta collocazione ha prestato servizio in varie istituzioni scolastiche della suddetta provincia sia paritarie che statali.

Successivamente il ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria secondo le modalità ministeriali contenute nei vari decreti disciplinanti

gli aggiornamenti a fino al triennio 2011/13. Con la pubblicazione delle graduatorie permanenti ad esaurimento del mese di agosto 2012 il ricorrente ha verificato che il proprio nominativo era tra quello degli inclusi ed era collocato in posizione 23.

Dall'a.s. 2010/11 all'a.s. 2013/14 il ricorrente ha prestato servizio presso una scuola paritaria e non è stato informato della pubblicazione in GU dell'Avviso di adozione, da parte del Miur del DM 235/14 disciplinante le modalità di aggiornamento della GAE.

Venuto, quindi, a conoscenza della pubblicazione del DM 235/2014 solo occasionalmente da un amico, ha presentato domanda di aggiornamento per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, ma essendo scaduti i termini ha prodotto la domanda solo con modello cartaceo.

Detta domanda, però, non deve essere stata accolta in quanto con la pubblicazione delle graduatorie, provvisorie, il ricorrente ha verificato di essere stata escluso.

Avverso la mancata inclusione del proprio nominativo dalla graduatoria provvisoria il ricorrente ha prodotto formale reclamo, che, però, deve essere stato implicitamente rigettato, in quanto, con la pubblicazione della graduatoria definitiva il ricorrente, ancora una volta, non ha letto il proprio nominativo.

Per effetto, quindi, dei provvedimenti impugnati, adottati in forza del Decreto Ministeriale n. 235 del 9.4.2014, l'Amministrazione Scolastica - incurante anche del copioso indirizzo giurisprudenziale (anche di codesto Tribunale) a favore della permanenza nelle GAE di chi come il ricorrente ha omesso di rinnovare la domanda in graduatoria - non ha previsto tale permanenza nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza del ricorrente e l'ha definitivamente escluso. Gli atti impugnati sono però illegittimi e se adottati, come pare, in esecuzione del DM n. 235 del 9.4.2014, anch'esso deve essere

dichiarato illegittimo.

Ed ancora occorre rilevare come sia pacifica la giurisprudenza sia amministrativa che ordinaria, in ordine alla quale l'Amministrazione, nel prevedere l'esclusione dalle GAE per coloro che non hanno aggiornato la propria posizione nei termini ivi indicati abbia tenuto un comportamento illegittimo. Se il Ministero avesse amministrato seguendo i principi del buon andamento e della economicità, avrebbe dovuto come minimo, emettendo i provvedimenti impugnati, dare una motivazione sul perché ha inteso discostarsi dalla giurisprudenza, (si veda per tutte Consiglio di Stato n. 3658/14 e con riferimento alla giustizia ordinaria, tra le altre: Tribunale Lavoro di Roma, sent. 12884 del 05 luglio 2012 e Tribunale di Pistoia 17/2014 etc.) Tutto ciò premesso, il comportamento tenuto dall'Amministrazione scolastica resistente che ha determinato l'esclusione del ricorrente dalle vigenti graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017 è del tutto illegittimo per i seguenti motivi di diritto

#### **MOTIVI**

#### **1) VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DEL D.P.R. 9.5.1994, N. 487.ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E SVIAMENTO.**

La procedura concorsuale in questione (DM 235/14) è stata "pubblicata" mediante "Avviso" in Gazzetta Ufficiale e rinvio al sito web del MIUR, senza pubblicazione integrale del Bando sulla stessa Gazzetta Ufficiale, in contrasto con quanto previsto dalla norma in rassegna. Ed invero, l'art. 4 D.P.R. n. 487/94 prescrive la pubblicazione del bando di concorso per l'accesso all'impiego nella Gazzetta Ufficiale ed in particolare prevede la possibilità di sostituire la pubblicazione del bando con l'avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione della domanda (comma 1 bis) esclusivamente per gli enti locali. Peraltro, tale

disposizione non può considerarsi in contrasto con l'art. 35, comma 3 lett. a) d.lg. n. 165/2001, recante principi in materia di procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, che si limita a prescrivere "adeguata pubblicità della selezione", senza nulla specificare in ordine alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In sostanza, le disposizioni di dettaglio contenute nella fonte regolamentare servono a completare la norma di rango legislativo, costituendone coerente e conforme specificazione. Esse non possono, pertanto, essere disapplicate, in quanto conformi alla norma di rango superiore ed allo stesso dettato degli art. 51 e 97 cost., che garantiscono il diritto di accesso agli impieghi pubblici di tutti i cittadini su di un piano di parità, esercitabile solo attraverso un sistema di pubblicità che favorisca la massima partecipazione (Cons. Stato 871/2010 - Doc. 19). Il carattere generale della disposizione si desume a fortiori dal comma 1 bis che, nel prevedere una deroga per i soli enti locali territoriali alla regola della pubblicazione integrale del bando (consentendone la pubblicazione in forma di avviso di concorso), implicitamente conferma la cogenza della norma generale (circa la necessità di una tale pubblicazione in forma integrale) per tutti gli enti annoverabili nella nozione di "pubbliche amministrazioni" diversi dagli enti locali territoriali. Peraltro il decreto legislativo n. 165/2001 ha legificato la richiamata disciplina regolamentare prevedendo all'art. 70, comma 13, che *"In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli artt. 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. (Cfr. TAR Lombardia - Milano 17.01.2008, n. 53 - Doc. 18).*

In definitiva: il mero "Avviso" in Gazzetta anziché la pubblicazione del Bando integrale costituisce violazione delle

norme citate e ha - in effetti - causato la mancata presentazione della domanda nei termini da parte del ricorrente, il quale, peraltro, non è stato avvisato neppure dalla scuola ove prestava servizio, come da indicazioni date dall'USR della Lombardia.

**2) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI EX L. 241/90 E ARTT. 3 E 97 COST.**

L'inserimento nelle GAE, quale che sia il nomen juris che gli si vuole attribuire, è in realtà, a tutti gli effetti, un vero e proprio aggiornamento della propria posizione sulla base dei titoli medio tempore conseguiti. Basti considerare che, non solo è vietato dichiarare - a pena di esclusione - i titoli già sottoposti a valutazione da parte dell'Amministrazione, ma anche che è titolo di preferenza, a parità di punteggio, la data di inserimento (antecedente) nelle stesse GAE.

E' vero che la norma regolamentare, di cui al DM 235/14 prevede che per restare in graduatoria è necessario in ogni caso presentare nuovamente domanda, ma tale previsione deve essere letta in maniera costituzionalmente orientata.

Sul punto occorre evidenziare che il giudice amministrativo ha già avuto modo di pronunciarsi in merito al D.M. n. 42 del 2009, concernente l'obbligo di aggiornamento biennale per i docenti iscritti nelle graduatorie scolastiche per il biennio 2007/2009 e con la sentenza del TAR Lazio, Sez. 3 Bis, n. 21793 del 2010 ne ha disposto l'annullamento nella parte in cui non prevedeva l'assegnazione, ai docenti interessati, di un termine per esprimere o meno la volontà di permanere in graduatoria, in quanto illegittimo alla luce della L. n. 143 del 2004, art. 1, comma 1-bis, ed, inoltre, posto in violazione del principio del legittimo affidamento dei soggetti già inclusi in graduatoria. In particolare la citata sentenza chiarisce che: "La motivazione addotta è che *"un'applicazione letterale della norma conduca ad esiti plausibilmente non conformi ai parametri desumibili dagli artt. 3 e 97 della Costituzione. Invero, non si*

vede come possa predicarsi conforme alle regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute ampiamente dannose conseguenti alla mancata (ulteriore) manifestazione di detta volontà. Tali rilievi possono essere vinti solo ove lo ratio della normativa in questione vada ricondotta alla finalità di depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, e non certo all'intentio di sfoitare comunque le graduatorie, sulla base di una volontà degli interessati, non espressa in via esplicita ma desunta in via presuntiva a mezzo del silenzio, o del comportamento comunque inerte, dagli stessi serbato. Si vuole in sostanza affermare - con attenzione ai principi affermati dalla legge n. 241/1990, che ha posto alcuni valori ordinamentali, costituenti parametri vincolativi anche per l'attività dell'interprete, che hanno rimodellato l'amministrazione pubblica, evolvendola, in linea con il disegno costituzionale, da amministrazione-potere ad amministrazione-servizio - che l'espunzione dalle graduatorie in questione avrebbe postulato lo piena consapevolezza dei docenti delle conseguenze rivenienti dalla mancata presentazione della domanda di riconferma nelle graduatorie. Non può in proposito non evidenziarsi - è ciò avvalora quanto si dirà appresso circa la necessità che nel caso all'esame fossero apprestate puntuali garanzie partecipative agli interessati in ordine alle conseguenze della mancata dichiarazione di riconferma - che i docenti in questione appartengono al personale precario, e che per essi il figurare (e quindi il permanere) nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole. Nella riferita situazione è quindi del tutto

*possibile - e la peculiare fattispecie all'esame ne costituisce conferma - che la cancellazione dalle graduatorie, disposta all'esito di un modulo procedimentale non idoneo a saggiare l'effettiva volontà dei docenti interessati, avvenga nei riguardi di docenti affatto ignari delle conseguenze "rovinose" dell'intervenuta mancata conferma di permanenza nelle graduatorie". Tale orientamento è stato confermato in Consiglio di Stato, con la decisione n. 3658 del 2014 ove si legge: "è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinarne l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati".*

Da tutto quanto detto appare evidente che il richiamo all'art. 1, comma 1 bis della legge 5.6.2004 n. 143 effettuato dal decreto impugnato deve comportare l'applicazione in toto della disciplina di cui al citato articolo, quindi anche per la sua ultima parte dove è contemplata la possibilità di reinserimento in graduatoria a seguito di cancellazione nel senso chiarito dalla giurisprudenza. Nel caso di specie, quindi, la mancata presentazione da parte del ricorrente della domanda di aggiornamento della propria posizione NON può pregiudicare il suo diritto di ottenere - a seguito di domanda - il reinserimento nelle graduatorie successive valide a partire dall'anno scolastico 2014/2017. Ne consegue l'illegittimità del Decreto Ministeriale n. 235 del 9.4.2014, avente ad oggetto integrazione e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2014/2017, nella parte in cui all'art. 1, comma 1, stabilisce che può chiedere la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio soltanto *"Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I,II,III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad*

esaurimento costituite in ogni provincia", che deve pertanto essere annullato.

**3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'IMPIANTO  
NORMATIVO CHE DISCIPLINA LE ATTIVITÀ DI  
AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI  
AD ESAURIMENTO, NONCHÈ VIOLAZIONE E FALSA  
APPLICAZIONE DELL'ART 1, COMMA 605 LETT. C)  
DELLA L. 296/2006 E DELL'ART. 1 COMMA 1 BIS L. N.  
143/2004. ECCESSO DI POTERE. CARENZA DI  
MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ.**

Il sistema delle graduatorie uniche permanenti è stato istituito con l'entrata in vigore della legge 124 del 1999, dalla istituzione di altrettante graduatorie di base, nate dalla trasformazione delle graduatorie ancora valide dei concorsi per soli titoli espletati nel corso della precedente disciplina. Nella graduatoria permanente il personale è disposto con un proprio punteggio. Finchè hanno avuto la natura di graduatorie uniche e permanenti sono state periodicamente integrate e aggiornate (art. 401, comma secondo, T.U. 297 del 1994 nella nuova versione). Ed invero, ai sensi dell'art. 1, comma quinto, della legge 124 del 1999 le stesse graduatorie permanenti sono state utilizzate dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto - legge 3 maggio 1988 n. 140, convertito in legge 4 luglio 1988 n. 246, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270 Nella legge 124 del 1999 non vi è traccia di gerarchia tra le diverse categorie di soggetti che hanno titolo all'inserimento nella graduatoria permanente che non sia il punteggio di merito in dotazione di ciascuno. L'unico criterio di graduazione è quello che discende dalla valutazione dei titoli al fine di individuare i più capaci e meritevoli. Inoltre, considerato che i requisiti per accedere all'insegnamento sono costituiti soltanto dal titolo di studio specificatamente richiesto e dal titolo di abilitazione allo

specifico insegnamento "in armonia col principio costituzionale che garantisce l'accesso ai pubblici uffici a tutti coloro che ne hanno titolo, indipendentemente dal momento in cui l'hanno conseguito" (Tar Lazio sez. III bis sent. 3309/2002). L'interesse pubblico preminente di attribuire una occasione di occupazione è ampiamente rispettato con la sanatoria introdotta con l'art. 2 della legge 124 del 1999. La differenza con la disciplina precedente è profonda. La legge 30 dicembre 1989 n. 417, infatti, prescriveva fra i titoli di accesso al concorso per soli titoli, un periodo di servizio prestato nelle scuole statali. La legge 124 del 1999 non prevede alcun requisito di servizio per la partecipazione al concorso abilitante e, di conseguenza, per l'inserimento nelle graduatorie permanenti: operazione, quest'ultima, che nella sostanza è un vero e proprio "concorso per soli titoli", che dà accesso all'elenco per le supplenze ovvero al canale per l'assunzione in ruolo nei limiti della metà dei posti da ricoprire anno per anno" (Tar Lazio sez. III bis sent. 3309/2002). Pertanto, tutti coloro che hanno superato l'esame di abilitazione o di idoneità, qualunque sia la loro provenienza, debbono poter partecipare alle operazioni di inserimento nella graduatoria provinciale con il punteggio con cui ognuno potrà graduarsi in relazione al proprio titolo abilitante. (Per una ricostruzione del sistema delle graduatorie provinciali permanenti vedi Tar Lazio, sez. III bis sentenza del 18 aprile 2002 n. 3309 e sent. n. 4731 del 2002). Il ricorrente peraltro gode anche del requisito del servizio, ma soprattutto era già abilitato e inserito in graduatoria, chiede quindi semplicemente che il proprio titolo produca gli effetti giuridici che aveva la legittima aspettativa di vedere realizzare al momento del conseguimento. Con l'espressione "valore legale del titolo di studio" si indica l'insieme degli effetti giuridici che la legge ricollega ad un determinato titolo scolastico o accademico, rilasciato da uno degli istituti scolastici o universitari, statali o non, autorizzati a rilasciare titoli di

studio. Tali effetti possono essere interni al sistema scolastico o accademico - consentendo il passaggio tra i vari gradi dell'istruzione - o esterni allo stesso. Il titolo conseguito da ricorrente è da considerare senz'altro produttivo della seconda categoria di effetti. Il titolo di studio in questione, infatti, come appena ricostruito, è relativo all'abilitazione conseguita, che ha senz'altro efficacia legale anche per il reinserimento. Il valore legale del titolo di studio non è peraltro un istituto giuridico che trovi la sua disciplina in una specifica previsione normativa, ma va desunto dal complesso di disposizioni che ricollegano un qualche effetto al conseguimento di un certo titolo scolastico o accademico, affinché sia anche effettivo l'interesse legittimo alla certezza legale del proprio titolo e del corso di studi scelto. E' opportuno dare una dettagliata ricostruzione "storica" delle graduatorie provinciali per dimostrare che chi ricorre sin dal momento del suo conseguimento della abilitazione aveva la legittima aspettativa di vederne produrre gli effetti legali di ammissione ai canali di conferimento di incarico e attribuzione dei relativi punteggi. Questo fonda la contraddittorietà e disarmonia degli atti impugnati e del Decreto Ministeriale 235/14 con la legge e con i regolamenti emessi dallo stesso Ministero, nella parte in cui non prevede e impedisce il reinserimento dove chi ricorre è già stata inserita e ha titolo per insegnare. Il limite così imposto all'utilizzo della propria abilitazione sarebbe irragionevole e arbitrario, incostituzionale sia rispetto al diritto di accesso al lavoro sia rispetto all'impossibilità di accrescere le proprie aspettative professionali ed economiche, nonché contraddittoria con il criterio del merito. Peraltro, con legge 24 febbraio 2012 n. 14 all'art. 14 comma 2 ter è già stata riconosciuta la possibilità di inserirsi ex novo ad alcune tipologie di aspiranti e tra queste proprio chi fosse rimasto fuori dalla disciplina della L. 124/1999 e che avesse conseguito l'abilitazione per l'insegnamento nei seguenti termini: "2-ter. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c) e 607,

della legge 27.12.2006, n. 296 e successive modificazioni restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreti del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013. Tra i vari visto e considerato del DM 53/2012 attuativo della L. n.14/2012 si legge "Vista la legge n. 296 del 27/12/2006 ed in particolare l'art. 1 comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'artico 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 143 del 4 giugno 2004, in graduatorie ad esaurimento fatta salva la possibilità dei soli nuovi inserimenti per i docenti abilitati non ancora inclusi nelle graduatorie alla data di entrata in vigore della legge, o che stessero completando il percorso formativo abilitante presso le Università autorizzate". Un costante orientamento della giurisprudenza ha applicato queste norme accogliendo l'interpretazione favorevole alle ragioni di quei docenti che chiedono il mero reinserimento nella graduatoria ad esaurimento. Queste sentenze, ormai numerose su tutto il territorio nazionale, riconoscono e tutelano il diritto soggettivo all'esatto inquadramento nella graduatoria nonostante la trasformazione in graduatoria permanente ad esaurimento e costringono a un nutrito contenzioso frutto delle illegittime direttive generali qui impugnate (si veda per tutte le sentenze

allegate del Tribunale sez. lavoro di Rimini n. 263/2013, ma anche di Roma, di Matera, Catania, Pistoia, Firenze e diverse altre città d'Italia).

### **DOMANDA DI SOSPENSIONE**

Il fumus boni juris è evidente. Pure evidente è il danno grave ed irreparabile. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'urgenza è dettata, tra l'altro, dal fatto che per effetto degli impugnati provvedimenti non essendo stato incluso nella graduatoria definitiva non ha potuto stipulare alcun contratto né a tempo determinato, né a tempo indeterminato. Di conseguenza, se la posizione del ricorrente non sarà tempestivamente corretta, e, quindi prevista un'inclusione pleno jure, il rischio altissimo è che non possa stipulare alcun contratto e che quindi rimanga priva di un'idonea occupazione.

### **P.Q.M**

Con riserva di ulteriori integrazioni si chiede:

- 1) **In Tesi**: l'annullamento degli atti impugnati con i quali l'Amministrazione ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria con riferimento all'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado con riferimento alla Cl. A017;
- 2) **In ipotesi**, e nel merito, si chiede la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per l'esame delle eccezioni di illegittimità costituzionale dell'impianto normativo che fonda i decreti impugnati ove dovesse autorizzare le determinazioni amministrative qui impugnate per la manifesta irragionevolezza e la conseguente violazione dell'art. 3, 34, 33, 51 e 97 Cost.

Con vittoria di spese di giudizio da distrarre in favore della procuratrice antistatataria.

**Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss del DPR del 115/2002, così come modificato dalla L. 111/11 si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di**

PUBBLICO IMPIEGO. Il valore della controversia è  
INDETERMINATO. Il ricorrente dichiara di aver pagato un  
CU pari ad € 325,00.

Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134,  
comma 3, c.p.c., il sottoscritto difensore dichiara di voler  
ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo di  
posta \_\_\_\_\_ elettronica:  
isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it.

Firenze-Roma 20 ottobre 2014

Avv. Isetta Barsanti Mauceri  

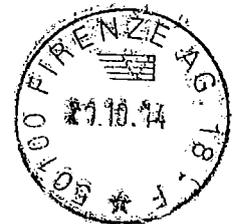

Io sottoscritta Avv. Isetta Barsanti Mauceri, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in data 05.09.2006, rilasciata il 07.09.2006, previa iscrizione al n. 227 del mio registro cronologico, e per conto di BONESCHI Alessandro, Angelo, Domenico in epigrafe generalizzato, ho notificato il retroesteso atto a

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F.: 80185250588), nella persona del Ministro pro-tempore in carica, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 ROMA

a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato 76635373360-6 spedito dall'Ufficio postale di Firenze 18 in data corrispondente a quella del timbro postale.



(Avv. Isetta Barsanti Mauceri)  
*Isetta Barsanti Mauceri*



Io sottoscritta Avv. Isetta Barsanti Mauceri, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in data 05.09.2006, rilasciata il 07.09.2006, previa iscrizione al n. 228 del mio registro cronologico, e per conto di BONESCHI Alessandro, Angelo, Domenico in epigrafe generalizzato, ho notificato il retroesteso atto a

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (C.F.: 800080403809), nella persona del Direttore Generale pro-tempore in carica, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 ROMA

a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato 76635373359-4 spedito dall'Ufficio postale di Firenze 18 in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Isetta Barsanti Mauceri)  
*Isetta Barsanti Mauceri*



Io sottoscritta Avv. Isetta Barsanti Mauceri, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in data 05.09.2006, rilasciata il 07.09.2006, previa iscrizione al n. 229 del mio registro cronologico, e per conto di BONESCHI Alessandro, Angelo, Domenico in epigrafe generalizzato, ho notificato il retroesteso atto a

CAIMI MARIAGRAZIA - VIA DANTE N. 46 - 20039 VAREDO (MI)

a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato 76635373361-8 spedito dall'Ufficio postale di Firenze 18 in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Isetta Barsanti Mauceri)  
*Isetta Barsanti Mauceri*



N. Raccomandata

76635373360-6



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex waisis) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	Mittente: <b>MIUR - Nella persona del Dirigente P.T. in carica</b>		
	Destinatario: <b>donato ex lege ex ANNOVERA GENTILE 2010</b>		
	in ROMA: <b>VIA DEI RONDONESI 12</b>		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	<b>00186</b>	<b>ROMA</b>	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Mittente: <b>DONATELLA ALESSANDRO ANGELO DOMENICO</b>		
	Mittente: <b>AVV. ISETTA BARSANTI MAUCERI</b>		
	<b>STUDIO LEGALE MAUCERI</b>		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	<b>Via Lamarmora n. 28</b>		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
		<b>50121 FIRENZE</b>	

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI  
Contrassegnare la casella interessata

Fraz. 25260 Sez. 10 Operaz. 0165  
 Causale: AG 21/10/2014 11:59  
 Peso gr.: 51 Tariffa € 8,55 Affr. € 8,55  
 Serv. Agg.: AR  
 Codice AR: 766289106828 TASSE  
 (accettazione manuale)

N. Raccomandata

76635373359-4



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex waisis) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	Mittente: <b>U.S.R. UMBERTINA, nella persona del Direttore</b>		
	Destinatario: <b>Gentile P.T. in carica donato ex lege ex</b>		
	<b>ANNOVERA GENTILE dello STATO</b>		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	<b>00186</b>	<b>ROMA</b>	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Mittente: <b>DONATELLA ALESSANDRO ANGELO DOMENICO</b>		
	Mittente: <b>AVV. ISETTA BARSANTI MAUCERI</b>		
	<b>STUDIO LEGALE MAUCERI</b>		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	<b>Via Lamarmora n. 28</b>		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
		<b>50121 FIRENZE</b>	

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI  
Contrassegnare la casella interessata

Fraz. 25260 Sez. 10 Operaz. 0166  
 Causale: AG 21/10/2014 12:01  
 Peso gr.: 51 Tariffa € 8,55 Affr. € 8,55  
 Serv. Agg.: AR  
 Codice AR: 766289106806 TASSE  
 (accettazione manuale)

N. Raccomandata

76635373361-8



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex w8181e) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	CAIMI MARIA GRAZIA	
	DESTINATARIO	46
	VIA DANIE	N° CIV. tca
MITTENTE	20039	VARVEDO
	C.A.P.	COMUNE
	BARSANTI MAUCERI	
MITTENTE	BARSANTI MAUCERI	
	MITTENTE	46
	VIA ISETTA MAUCERI	N° CIV. tca
MITTENTE	STUDIO LEGALE MAUCERI	46
	VIA PIAZZA	N° CIV. tca
	C.A.P.	COMUNE
Via Lamarmora n. 28		PROV.
Tel. 055/577840 - Fax 588820		
S.O.R. 21 FIRENZE		

Fraz. 25260 Sez. 10 Operaz. 0167  
 Causale: AG 21/10/2014 12:03  
 Peso gr.: 51 Tariffa € 8,55 Affr. € 8,55  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. AR: 766289106817 TASSE  
 (accettazione manuale)

# ORDINE DEGLI AVVOCATI

## FIRENZE

Autorizzazione ad avvalersi della facoltà prevista dalla Legge 21.01.1994 n. 53.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, nella sua adunanza del 5 settembre 2006,

Vista l'istanza presentata dall'Avv. ISETTA BARSANTI MAUCERI, nata a Firenze il 13 novembre 1966, c.f. BRS STT 66S53 D612T, con studio in Firenze, Via Lamarmora n. 26, per essere autorizzata ad avvalersi della facoltà di notificazione prevista dalla legge 53/94;

AUTORIZZA

l'Avv. ISETTA BARSANTI MAUCERI ai sensi dell'art. 7 L. 53/94 ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

DISPONE

che tale autorizzazione sia comunicata ai capi degli Uffici Giudiziari sedenti in Firenze.

Per copia conforme

Firenze, 07 SET. 2006

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Avv. Daniela Marcucci)

